



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

VERBALE DI GARA (N. 28)

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità Bim e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità Bim per taluni beni di proprietà dello Stato, situati nelle regioni Toscana, Umbria, Piemonte e Valle D'Aosta suddivisa in sei lotti - CIG 7883296DA5; CIG 7883368911; CIG 7883391C0B; CIG 7883412D5F; CIG 7883424748; CIG 7883442623.

L'anno 2019 il giorno 17 del mese di settembre alle ore 14:30, presso gli uffici dell'Agenzia del Demanio siti in Firenze, via Laura 64, si è riunito, in seduta pubblica, per l'espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto, svolta mediante la piattaforma telematica acquistinretepa di Consip S.p.A., il Seggio di gara nominato con nota prot. n. 2019/1687/RI del 26/06/2019 della Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia del Demanio, incaricato di esaminare la documentazione amministrativa dei partecipanti alla gara, composto come segue:

- Dott.ssa Tiziana Pardini: Presidente;
- Dott.ssa Elettra Mastromauro: Componente;
- Ing. Joey Sartoni: Componente.

E' presente altresì la dott.ssa Federica Giustini che assume le funzioni di segretaria verbalizzante. Il Seggio procede quindi alla disamina della documentazione integrativa e dei chiarimenti e rileva quanto di seguito riportato per ciascun concorrente, dando atto che:

1) il costituendo R.T. con mandataria Comma Engineering società di ingegneria cooperativa (concorrente n. 15), ammesso con riserva nella seduta del 04/09/2019, ha inviato al R.U.P. tramite il portale acquistinretepa la documentazione integrativa richiesta con nota prot. 2019/14375 del 05/09/2019 tramite il predetto portale.

Tutto ciò premesso, il Seggio, a scioglimento della riserva espressa nella seduta del 4/09/2019, dichiara **AMMESSO** il suddetto concorrente alla successive operazioni di gara per il lotto 6;

2) il costituendo R.T. con mandataria Studio Progettazioni d'Ingegneria SPI S.r.l. (concorrente n. 39), ammesso con riserva nella seduta pubblica del 02/09/2019, ha trasmesso al R.U.P. tramite il portale acquistinretepa la documentazione integrativa richiesta con nota prot. 2019/14371 del 05/09/2019 dopo la scadenza del termine di regolarizzazione ivi indicato (ovvero le ore 12:00 del medesimo giorno).

Tenuto conto del disposto dell'art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 che prevede la sanzione dell'esclusione dalla gara nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato nonché del copioso orientamento giurisprudenziale che ne conferma perentorietà, il Seggio dispone l'**ESCLUSIONE** dell'offerta dal prosieguo dell'*iter* selettivo. Del resto la tardività dell'inoltro era ben nota anche al concorrente che, nel tentativo di motivare le ragioni del ritardo, ha ulteriormente confermato la tardività della trasmissione, precisando che *"seppure sul sistema sia riportato che il soccorso istruttorio è stato presentato alle 12.08, in realtà questo Operatore Economico ha provveduto a caricare la documentazione alle ore 11.55, senza che il sistema fornisse alcuna conferma di ricezione se non molti minuti dopo. Tale situazione potrà certamente evincersi dai LOG del sistema che l'amministratore del MEPA deve avere in proprio possesso"*. Non essendo previsti rimedi attraverso la concessione dell'errore scusabile, diverse determinazioni eventualmente adottate da questo Seggio non farebbero che causare un'evidente violazione del



JS
qu p

principio della *par condicio* concorrenziale (*ex multis* T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, 10/04/2018, n. 3941 e Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2017, n.5382).

Si rimette alla Stazione Appaltante la comunicazione di cui all'art. 76 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

3) il costituendo R.T. con mandataria Exid (concorrente n. 17), ammesso con riserva nella seduta del 26/08/2019, ha inviato al R.U.P. tramite il portale acquistinretepa la documentazione integrativa richiesta con nota prot. 2019/14155 del 30/08-/2019 tramite il predetto portale.

All'esito del relativo esame, il Seggio dà atto che:

- la Archiplan Progetti nella dichiarazione integrativa non ha reso la dichiarazione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-ter del D.lgs. 50/2016;
- la Lucarelli & Associati nella dichiarazione integrativa non ha reso la dichiarazione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-ter del D.lgs. 50/2016;
- la Lucarelli & Associati omette di allegare lo Statuto;
- la Teknos srl, che si qualifica quale società di ingegneria, omette di allegare l'organigramma e di anettere alla documentazione di gara l'allegato contenente i nominativi dei Direttori Tecnici richiamato al punto VIII della medesima dichiarazione;
- i due Passoe presentati non contengono l'elenco di tutti gli operatori costituenti il RT;
- i seguenti documenti non sono stati convertiti in formato .pdf prima dell'invio tramite il portale, come invece prescritto dal disciplinare di gara:

1. DGUE del componente AI Engineering di Arcioni e Leonardi Studio Associato Consulcad S.r.l.;
2. dichiarazione integrativa di cui all'allegato III del disciplinare relativa alla Flu Project Studio Associato e di Lucarelli & Associati;
3. Informativa privacy sottoscritta da Daniela Leonardi e Livia Arcioni;
4. Patto di integrità di Livia Arcioni.

- non viene specificato se l'Ing. Daniela Leonardi è in possesso della Certificazione EGE settore civile;

- non emerge la data del conseguimento dell'abilitazione professionale del giovane professionista Ing. Enrica Dragoni;

- nei DGUE dei componenti il concorrente R.T. permangono dichiarazioni contrastanti in merito alla volontà di avvalersi o meno del subappalto in relazione alle prove di laboratorio sui materiali da costruzione e sulle terre e rocce in favore di operatori qualificati, in possesso dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001, con dichiarazione a firma di tutti i componenti il costituendo R.T.;

- in entrambi i Lotti la mandataria EXID S.r.l. ha integrato le date di conferimento dell'incarico e di ultimazione del servizio. Tuttavia, il Seggio rileva che per il primo servizio dell'elenco afferente la categoria S.03 Strutture, l'attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento di *"riqualificazione urbana per Housing sociale e funzioni integrative di un'area ubicata nel comune di Perugia Ex ACT"* è attualmente in corso e, pertanto, in base alle informazioni fornite non è possibile scorporare gli importi dei corrispettivi relativi alle parti del servizio già concluse. Ne consegue che per la verifica dei requisiti di cui al paragrafo 7.3 lett. e) e lett. f) del Disciplinare risulta necessario acquisire gli importi inerenti la parte del servizio effettivamente terminata;

- in relazione ai contenuti dell'autocertificazione trasmessa dalla mandante PROGTER SNC, il Seggio rileva che i servizi riportati nell'elenco riguardano le categorie III/b e III/c, e dunque non sono riconducibili alla categoria E.20 Edilizia richiesta dal disciplinare di gara;

- la mandante CONSULCAD S.r.l. ha integrato il DGUE con un elenco di servizi, per i quali tuttavia non è stata indicata la categoria di opere ed inoltre è presente una colonna denominata "importi" senza specificare se trattasi di "importi dei corrispettivi". Il Seggio rileva inoltre che nella colonna "date" è stata riportata una singola data, senza specificare la data di conferimento dell'incarico e la data di ultimazione del servizio, come richiesto nella *lex specialis*;

- per quanto riguarda i requisiti di cui al par. 7.3 lett. e) e f) del Disciplinare, le mandanti AI Engineering di Arcioni e Leonardi Studio Associato hanno dichiarato nel DGUE un servizio per il

è stato indicato un importo senza specificare se trattasi di importo del corrispettivo o importo dei lavori.

Tutto ciò premesso, si rimette alla Stazione Appaltante la richiesta di ulteriori precisazioni, al fine di acquisire i chiarimenti/completamenti necessari;

4) il costituendo R.T. con mandataria ITS S.r.l. (concorrente n. 20), ammesso con riserva nella seduta del 04/09/2019, ha inviato al R.U.P. tramite il portale acquistinretepa la documentazione integrativa richiesta con nota prot. 2019/14374 del 05/09/2019 tramite il predetto portale.

Tutto ciò premesso, il Seggio rileva che la domanda di partecipazione, contenente l'indicazione delle quote e delle parti del servizio che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dai vari componenti del RT, è firmata dalla sola mandataria, contrariamente a quanto previsto a pag. 37 dal disciplinare secondo cui *"La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata [...] nel caso di raggruppamento temporaneo [...] non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento"*.

Si rimette quindi alla Stazione Appaltante la richiesta di ulteriori precisazioni, al fine di acquisire i chiarimenti/completamenti necessari;

5) il costituendo R.T. con mandataria S.I.B. Studio di Ingegneria Bello (concorrente n. 28), ammesso con riserva nella seduta del 02/09/2019, ha inviato al R.U.P. tramite il portale acquistinretepa la documentazione integrativa richiesta con nota prot. 2019/14294 del 03/09/2019 tramite il predetto portale.

All'esito dell'esame della documentazione integrativa trasmessa dal concorrente il Seggio rileva che:

- in relazione alla società LA.SP.ED. Tirreno S.r.l., la dichiarazione integrativa trasmessa è stata rilasciata e sottoscritta da Leonardo Aloia, Direttore Tecnico della società anziché da Gianmarco Amato, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società;

- l'atto di variazione della cauzione provvisoria risulta essere una scansione di documento cartaceo, privo di sottoscrizioni autografe e sottoscritto digitalmente unicamente da Giovanni Vito Bello, legale rappresentante di S.I.B., mandataria del costituendo R.T. partecipante alla gara e da Alberto Moffa che, dall'interrogazione della banca dati presente sul sito istituzionale di UnipolSai Assicurazioni, risulterebbe essere il titolare dell'Agenzia n. 24192 UnipolSai a San Giorgio La Molara. Tuttavia, secondo quanto stabilito nel Disciplinare nel caso in cui le garanzie fideiussorie siano presentate nella forma della copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) *"la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005)"*; resta inteso che il concorrente potrebbe anche produrre un atto di variazione avente la forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- il concorrente omette nuovamente di produrre due distinti Passoe per i lotti di partecipazione.

Si rimette quindi alla Stazione Appaltante la richiesta di ulteriori precisazioni, al fine di acquisire i chiarimenti/completamenti necessari;

6) il costituendo R.T. con mandataria lo Studio Associato Paci (concorrente n. 37), ammesso con riserva nella seduta del 02/09/2019, ha inviato al R.U.P. tramite il portale acquistinretepa la documentazione integrativa richiesta con nota prot. 2019/14295 del 03/09/2019 tramite il predetto portale.

Tutto ciò premesso, il Seggio, a scioglimento della riserva espressa nella seduta del 02/09/2019, dichiara **AMMESSO** il suddetto concorrente alla successive operazioni di gara per i lotti 3 e 5;

7) il costituendo R.T. con mandataria Studio Franchetti S.r.l. (concorrente n. 38), ammesso con riserva nella seduta del 03/09/2019, ha inviato al R.U.P. tramite il portale acquistinretepa la documentazione integrativa richiesta con nota prot. 2019/14372 del 05/09/2019 tramite il predetto portale.

Tutto ciò premesso, il Seggio, rileva che il concorrente non ha ancora indicato le effettive parti del servizio di competenza di ciascun operatore facente parte del RT, essendo state nuovamente riportate le sole percentuali di esecuzione della totalità della prestazione. A tal fine si rappresenta che la mandante Prof. Arch. Francesco Karrer dichiara di eseguire unicamente attività di "Coordinamento scientifico" prestazione non prevista tra quelle oggetto del presente appalto (cfr. pag. 7). Il Seggio dà atto che la mancata indicazione delle attività che in caso di aggiudicazione saranno svolte dai singoli componenti non consente di procedere alla verifica in capo al concorrente, complessivamente inteso, del possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica e professionale, descritti ai paragrafi 7.3 lett. e) ed f), necessari per la partecipazione alla gara.

Il Seggio rileva altresì che la mandante United Consulting, riguardo ai requisiti in E20 Edilizia, nel proprio DGUE dichiara che "non è tenuta a presentarli perché di natura impiantistica". Tuttavia, poiché nella domanda di partecipazione detta mandante dichiara di voler svolgere parte della prestazione secondaria, dovrà necessariamente dimostrare il possesso dei requisiti riguardanti la categoria E.20 edilizia, come previsto dal disciplinare (paragrafo 7.3 lett. e).

Si rimette quindi alla Stazione Appaltante la richiesta di ulteriori precisazioni, al fine di acquisire i chiarimenti/completamenti necessari;

8) il costituendo R.T. con mandataria ing. Bruno Pelaggi (concorrente n. 19), ammesso con riserva nella seduta dell'11/09/2019, ha inviato al R.U.P. tramite il portale acquistinretepa la documentazione integrativa richiesta con nota prot. 2019/14810 del 12/09/2019 tramite il predetto portale.

Tutto ciò premesso, il Seggio, rileva che:

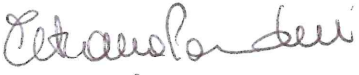
- in relazione al Lotto 1, il concorrente non ha fornito il chiarimento già formulato dal Seggio nella seduta dell'11/9 u.s., concernente l'avvenuta indicazione quale professionista di cui al punto 1 del Gruppo di lavoro, dell'Arch. Enrica Capponi, dipendente della ISTEDIL, qualificatosi quale soggetto di cui all'art. 45 del Codice, al quale, pertanto, è precluso lo svolgimento delle attività relative a servizi di ingegneria e architettura. Di conseguenza, si ribadisce che detta professionista non può rivestire il ruolo di Responsabile del PFTE in modalità BIM (figura n. 1 del disciplinare) non essendo soddisfatta la prescrizione indicata nella *lex specialis*, secondo cui "nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con mandataria o mandante, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicata nella domanda di partecipazione";
- la STP Essential Ark S.n.c. ha nuovamente omesso di presentare l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, debitamente sottoscritta, come espressamente richiesto a pag. 44 del Disciplinare;
- l'Ing. Pelaggi in merito ai requisiti relativi agli importi dell'elenco dei servizi di punta della prestazione principale del lotto 3 - di cui la mandataria deve possedere la quota maggioritaria - riporta un corrispettivo di servizi in S03 che soddisfa il requisito, tuttavia non riporta alcun importo di lavori di categoria S03 (o categoria superiore) che soddisfi il requisito di cui al paragrafo 7.3 lett. f) del disciplinare. In merito ai requisiti relativi agli importi dell'elenco dei servizi di punta della prestazione principale del lotto 1 il concorrente dichiara importi in S.04 Strutture che soddisfano i requisiti di gara, sebbene nella colonna "Classi/Cat." riporti la dicitura "S.04≥S.03" che in riferimento al grado di complessità delle due categorie non risulta corretta. Nella fattispecie ai sensi del Decreto ministeriale del 17 giugno 2016 la categoria S.04 ha grado di complessità pari a 0,90, inferiore alla categoria S.03 a cui il decreto attribuisce grado di complessità pari a 0,95. Pertanto, relativamente all'importo lavori in S.03 del lotto 3 in cui il concorrente risulta carente, l'importo dei lavori dichiarato per il lotto 1 non può comunque essere considerato ai fini dei requisiti di gara, in quanto di complessità inferiore;
- la CONSULTEC omette di dichiarare la Cat. Opere dei corrispettivi dell'elenco dei servizi per la prestazione secondaria di entrambi i lotti;
- l'Arch. Denis Mior concorre per la prestazione principale, per la quale è nominato Responsabile della redazione del progetto di fattibilità tecnico economica in modalità BIM, e per quella secondaria. Tuttavia il seggio rileva che il concorrente omette di dichiarare importi di lavori e

corrispettivi di servizi per la prestazione principale di entrambi i lotti in cui concorre (categoria S.04 per il lotto 1 e S.03 per il lotto 3).

Si rimette quindi alla Stazione Appaltante la richiesta di ulteriori precisazioni, al fine di acquisire i chiarimenti/completamenti necessari.

Alle ore 16:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando i lavori a data da destinarsi.

Il presente verbale si compone di 5 (cinque) pagine.

Dott.ssa Tiziana Pardini: Presidente 

Dott.ssa Elettra Mastromauro: Componente 

Ing. Joey Sartori: Componente 

Dott.ssa Federica Giustini: Segretaria verbalizzante 